

Publicato il 28/10/2016

N. 04540/2016 REG.PROV.COLL.  
N. 03913/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3913 del 2016, proposto da:

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dagli avvocati Tito Munari C.F.  
MNRTTI69E13E512O, Chiara Drago C.F.  
DRGCHR68T42G224N, Ezio Zanon C.F. ZNNZEI57L07B563K,  
Andrea Manzi C.F. MNZNDR64T26I804V, con domicilio eletto  
presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri 5;

*contro*

Caccavale Violante, Cioffi Alessandra, in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Manlio  
Romano C.F. RMNMNL70M25F839Z, con domicilio eletto presso  
Livio Lavitola in Roma, via Giulio Cesare, 71;

*nei confronti di*

Favarin Alessandro, non costituito in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza breve del T.A.R. per il VENETO, sede di VENEZIA, SEZIONE III, n. 01199/2015, resa tra le parti, concernente il concorso pubblico regionale per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Veneto

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Caccavale Violante e di Cioffi Alessandra;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista in particolare l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 3121/2016 del 29 luglio 2016;

Vista altresì l'istanza della Regione Veneto in data 4 agosto 2016 per la correzione, ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., di un errore materiale che avrebbe caratterizzato il predetto provvedimento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Luigi Manzi su delega dichiarata di Andrea Manzi e Carlo Accarino su delega di Manlio Romano;

Ritenuto che le deduzioni formulate con la sopraindicata istanza siano fondate, in quanto il dispositivo della predetta ordinanza, di reiezione della domanda cautelare, contrasta apertamente con l'ampia motivazione contenuta nella premessa della medesima ordinanza, che si conclude considerando che "l'appello cautelare merita quindi accoglimento";

Ritenuto che, in tale contesto, l'uso del termine "respinge" costituisca divergenza tra dispositivo e motivazione, dipendente da mera svista oggettivamente riconoscibile da chiunque, e che pertanto il rimedio esperibile sia la correzione degli errori materiali, ex art. 86, cod. proc. amm. (cfr. Cons. Stato, IV, n. 4103/2015);

Ritenuto che si debba pertanto accogliere l'istanza di correzione dell'errore materiale proposta dall'Amministrazione appellante e che, per l'effetto, di debba disporre che le parole "respinge l'istanza cautelare", nel dispositivo dell'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 3121/2016 del 29 luglio 2016 siano sostituite dalle parole "accoglie l'istanza cautelare", con annotazione di tale correzione in calce al provvedimento, conseguendone la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

Ritenuto infine di dover conseguentemente fissare la pubblica udienza per la tempestiva discussione dell'appello

#### P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'istanza di correzione dell'errore materiale proposta dall'Amministrazione appellante, e per l'effetto, dispone che le parole "respinge l'istanza cautelare", nel dispositivo dell'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 3121/2016 del 29 luglio 2016 siano sostituite dalle parole "accoglie l'istanza cautelare", con annotazione di tale correzione in calce al provvedimento.

Fissa per l'esame dell'appello nel merito l'udienza pubblica del 15 dicembre 2016.

Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, comma 3, cod. proc. amm..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre  
2016 con l'intervento dei magistrati::

Lanfranco Balucani, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaello Sestini**

**IL PRESIDENTE**  
**Lanfranco Balucani**

IL SEGRETARIO